



Sentenza n. 31 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Alberto Mingarelli Presidente, relatore

dott. Carlo Picuno Consigliere

dott. Marcello Iacubino Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di conto, iscritto al n. **37474** del registro di Segreteria, nei

confronti di:

Michele MANCA, nato a Carbonia il 30.4.1955, C.F. MNC MHL 55D30

B745K, residente a Foggia, via dei Carbonari Dauni, 32, in qualità di Agente

contabile per la gestione economale del Comune di Foggia relativa alle

anticipazioni per le piccole spese, costituito in giudizio con memoria

presentata il 19 gennaio 2024, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Alberto

Clarizio e Anna Del Giudice.

Oggetto: il conto giudiziale in esame attiene alla gestione economale del

Comune di Foggia relativa alle anticipazioni per le piccole spese nell'esercizio

2019.

Uditi, nella pubblica udienza del 7 febbraio 2024 – relatore il Presidente

Alberto Mingarelli e Segretario la dott.ssa Maria Teresa Savino – il P.M. nella

persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Lucia MINERVINI,

l'avvocato Anna Del Giudice per conto del dott. Manca.

	Ritenuto e considerato in	
	FATTO E DIRITTO	
	1. – Con relazione n. 426/2023 il Magistrato designato all’esame del conto	
	giudiziale attinente alla gestione economale del Comune di Foggia relativa	
	alle anticipazioni per le piccole spese nell’esercizio 2019, ha proposto il	
	deferimento dei conti giudiziali all’esame del Collegio ai fini della	
	declaratoria di irregolarità in relazione ai profili di seguito indicati.	
	<i>1.1 Irregolarità per l’omessa acquisizione delle determine trimestrali di</i>	
	<i>discarico.</i>	
	Un primo profilo d’irregolarità consegue all’omessa indicazione,	
	nell’apposito spazio del modello 23, degli estremi delle deliberazioni di	
	discarico.	
	Ne discende la violazione dell’art. 182 del Regolamento (Doc. 20).	
	Invero, nell’ambito dell’istruttoria sono state acquisite:	
	- la determinazione dirigenziale n. 195/2021 del 22 febbraio 2021, relativa al	
	rimborso all’economista per rendiconto di spese di forniture e prestazioni varie	
	sostenute dal 7 febbraio 2019 al 21 novembre 2019 (Doc. 8.2.a.);	
	- la determinazione dirigenziale n. 205/2021 del 2 marzo 2021, relativa al	
	rendiconto delle spese di funzionamento dell’Avvocatura Civica dal 25 luglio	
	2019 al 31 dicembre 2019 (Doc. 8.2.b.);	
	- la determinazione dirigenziale n. 204/2021 del 2 marzo 2021, relativa al	
	rendiconto di spese di forniture e prestazioni varie del servizio economato	
	sostenute dal 14 novembre 2019 al 31 dicembre 2019 (Doc. 8.2.d.).	
	Trattasi, tuttavia, di determine afferenti a rendicontazioni periodiche redatte	
	dall’economista in date (22 febbraio 2021, 2 marzo 2021 e 2 marzo 2021)	
	2	

	ampiamente successive alla chiusura dell'esercizio in esame (31 dicembre	
	2019) nonché alla compilazione del conto giudiziale (15 gennaio 2021) e	
	riferite a periodi eccedenti il trimestre, sicché in relazione alle stesse emerge	
	un ulteriore profilo di irregolarità della gestione in esame, sempre per	
	violazione dell'art. 182 del Regolamento.	
	<i>1.2. Mancato pareggio del conto economale alla fine dell'esercizio 2019.</i>	
	Dal modello 23 depositato dall'agente contabile (Doc. 4) emerge come - a	
	fronte di spese per complessivi euro 163.825,84 - l'economo abbia ricevuto	
	due anticipazioni (rispettivamente per Euro 100.000,00 e Euro 40.000,00)	
	concludendo l'esercizio con un "saldo su anticipazioni da riportare" pari ad	
	Euro 23.825,84.	
	Siffatta rappresentazione della gestione economale evidenzia uno	
	sbilanciamento di Euro 23.825,84, dovuto alla presenza di uscite superiori alle	
	entrate.	
	Tale dato è, tuttavia, in contraddizione con le risultanze del prospetto allegato	
	alla nota di chiarimenti sottoscritta dall'agente contabile in data 12 maggio	
	2021 (prot. n. 49510) (Doc. 10.2.d.ii.) per cui la gestione economale 2019 si	
	sarebbe conclusa con un "saldo da riportare all'anno successivo" pari ad Euro	
	13.225,85, costituito dalla differenza tra:	
	a) entrate ("anticipazioni e rimborsi periodici") per complessivi Euro	
	357.051,59, rivenienti dalla sommatoria tra:	
	- il riporto di un residuo attivo dell'anno 2018 per Euro 38.908,00 (gennaio	
	2019);	
	- due anticipazioni economali per Euro 100.000,00 (febbraio 2019) ed Euro	
	40.000,00 (agosto 2019);	
	3	

	- due rimborsi di spese per Euro 38.143,59 (febbraio 2019) ed Euro 40.000,00	
	(dicembre 2019);	
	- il reintegro della cassa economale per Euro 100.000,00 (dicembre 2019);	
	b) uscite (“versamento in tesoreria”) per complessivi Euro 343.825,74,	
	rappresentate dalla sommatoria di:	
	- buoni economali per Euro 163.825,74;	
	- due restituzioni di anticipazioni per Euro 40.000,00 (febbraio 2019) ed Euro	
	140.000,00 (dicembre 2019).	
	Peraltro, neppure tali dati trovano piena conferma nella documentazione agli	
	atti.	
	Infatti, come evidenziato dal revisore (Doc. 18) e confermato dal magistrato	
	relatore, le verifiche di cassa del Collegio dei revisori dell’Ente (Doc. 8.3.c. e	
	Doc. 16.1.x.) attestano che:	
	i) il saldo iniziale del fondo economale al 1° gennaio 2019 è pari ad Euro	
	39.557,19 (di cui Euro 21.110,11 quale saldo iniziale del conto corrente	
	bancario);	
	L’ importo di € 39.557,19 risulta superiore a quello di Euro 38.908,00 indicato	
	nella nota di chiarimenti a firma dell’economo in data 12 maggio 2021 (prot.	
	n. 49510).	
	ii) l’ammontare del fondo economale al 31 dicembre 2019 è pari ad Euro	
	13.500,00 (Importo superiore a quello di Euro 13.225,85 indicato nella nota	
	di chiarimenti a firma dell’economo in data 12 maggio 2021 (prot. n. 49510).	
	In riferimento a quanto indicato al punto ii) che precede, il magistrato relatore	
	ha osservato che il fondo economale avrebbe dovuto avere la consistenza di	
	Euro 15.731,42 (importo corrispondente alla differenza tra l’ammontare del	
	4	

	fondo economale all’inizio dell’anno 2019 rilevato dal Collegio dei revisori	
	(Euro 39.557,19) incrementato delle anticipazioni economali (Euro 100.000	
	ed Euro 40.000,00) e l’importo delle uscite risultanti dai buoni di pagamento	
	(Euro 163.825,74), segnalando un ammanco di Euro 2.231,42 (Doc. 18).	
	Inoltre, il magistrato relatore - richiamata la relazione dell’economo del 12	
	maggio 2021 (prot. 49510), secondo cui la cassa economale si è chiusa in	
	pareggio solo con la gestione finanziaria 2021 (Doc. 10.2.d.ii.) - ha osservato	
	che il saldo della gestione economale 2018 di Euro 39.557,16, erroneamente	
	riportato nell’esercizio 2019, è stato successivamente incrementato mediante	
	due anticipazioni, pari rispettivamente ad Euro 100.000,00 (anticipazione n.	
	1/19) ed Euro 40.000,00 (anticipazione n. 2/19) mentre l’ulteriore	
	anticipazione n. 3/19 per Euro 100.000,00 non è confluita nel modello di conto	
	oggetto di esame.	
	<i>1.2.1. Ricompilazione del conto giudiziale dell’economo.</i>	
	In ragione di quanto innanzi evidenziato circa il divario di Euro 23.825,84 tra	
	le uscite e le entrate rappresentate nel modello 23 depositato dall’economo	
	(Doc. 4) nonché in considerazione delle discrasie che emergono dal raffronto	
	tra tali dati, quelli contenuti nel prospetto elaborato dall’agente contabile in	
	sede di riscontro alla prima nota istruttoria (Doc. 10.2.d.ii.) e le risultanze delle	
	verifiche della cassa economale da parte del Collegio dei revisori dell’Ente	
	(Doc. 16.1.x.), il magistrato relatore propone al Collegio di ordinare la	
	ricompilazione del conto relativo alla gestione economale del Comune di	
	Foggia.	
	<i>1.2.2. Irregolarità della gestione economale dovuta alla formazione di</i>	
	<i>residui.</i>	
	5	

	Nell'ipotesi in cui il Collegio non ritenga di disporre la ricompilazione del	
	conto economale <i>de quo</i> , il magistrato relatore rappresenta la sussistenza di	
	profili di irregolarità rivenienti dalla formazione di residui.	
	Infatti, la conclusione dell'esercizio 2019 con un saldo positivo di Euro	
	13.500,00 (o di altro ammontare) comporta - come evidenziato dal revisore	
	(Doc. 18) - la formazione di un residuo attivo incompatibile con il principio	
	per cui la gestione economale è una gestione di cassa.	
	Le medesime osservazioni valgono in relazione a quanto riferito dal	
	magistrato relatore circa la sussistenza, all'inizio dell'esercizio 2019, di un	
	saldo iniziale di cassa per Euro 39.557,19 rappresentato dal residuo attivo	
	della gestione economale afferente all'esercizio 2018 (Doc. 18).	
	Nello specifico, si osserva che:	
	- ai sensi dell'art. 153, comma 7, D.Lgs. 267/2000, il regolamento di	
	contabilità dell'Ente: <i>"[...] prevede l'istituzione di un servizio di economato,</i>	
	<i>cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di</i>	
	<i>ufficio di non rilevante ammontare"</i> ;	
	- ai sensi del punto 6.4., comma 2, dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011: <i>"I</i>	
	<i>fondi anticipati all'economo per l'espletamento delle proprie attività devono</i>	
	<i>essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell'esercizio al fine di</i>	
	<i>consentire la corretta contabilizzazione delle spese effettuate. L'economo, così</i>	
	<i>come gli altri agenti contabili, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei</i>	
	<i>conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti"</i> .	
	A tal riguardo, si è condivisibilmente osservato che: <i>"[... la gestione</i>	
	<i>economale è una gestione di cassa in regime di anticipazione e "la stessa deve</i>	
	<i>essere chiusa al 31 dicembre di ogni esercizio e non sono previsti riporti alla</i>	

	<i>gestione successiva dei fondi eventualmente rimasti alla fine dell'esercizio</i>	
	<i>(che vanno, pertanto versati in tesoreria entro il 31 dicembre), né residui attivi</i>	
	<i>e passivi, né operazioni relative a fatti di gestione avvenuti in esercizi diversi</i>	
	<i>da quello cui il conto si riferisce”</i> (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Veneto, sent.	
	n. 21/2017; Sez. Giur. Liguria, sent. n. 120/2015) (v. Corte dei conti, Sez.	
	Giur. Veneto, 17 luglio 2019, n. 118).	
	Non conduce ad una differente valutazione del magistrato relatore il rilievo	
	per cui l'art. 180, comma 3, del Regolamento (Doc. 20) sembra ammettere la	
	formazione di residui attivi laddove afferma che: <i>“Il fondo si chiude per</i>	
	<i>l'intero importo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce, mantenendo tra i</i>	
	<i>residui attivi l'equivalente importo iscritto nel corrispondente capitolo di</i>	
	<i>entrata del titolo 9 "servizi per conto di terzi e partite di giro " correlata alla</i>	
	<i>specifica voce del Piano dei Conti Finanziario E.9.01.99.03.001 denominata</i>	
	<i>"Rimborso di fondi economici e carte aziendali" del bilancio di previsione</i>	
	<i>dell'anno di competenza”</i> .	
	Trattasi, infatti, di disposizione gerarchicamente subordinata alla previsione	
	di cui all'art. 153, comma 7, D.Lgs. 267/2000 e, come tale, suscettibile di	
	disapplicazione nell'ipotesi di contrasto con la stessa.	
	Tantopiù che - come condivisibilmente osservato - l'esegesi delle disposizioni	
	contenute nel regolamento di contabilità: <i>“deve [...] farsi con riferimento</i>	
	<i>tanto al complessivo tenore letterale quanto in conformità all'intero quadro</i>	
	<i>normativo che regola la contabilità degli enti locali, non potendosi</i>	
	<i>legittimamente e correttamente ricavare dalla disposizione [...] una norma in</i>	
	<i>funzione elusiva delle regole di contabilità [...]</i> ” (v. Corte dei conti, Sez. Giur.	
	Veneto, 26 novembre 2018, n. 190).	
	7	

	<i>1.3. Irregolarità della gestione economale dovuta all'utilizzo di somme impegnate in esercizi precedenti.</i>	
	La violazione del principio di cassa della gestione economale discende anche dall'effettuazione di spese mediante l'utilizzo di somme impegnate in esercizi precedenti (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, 5 luglio 2023, n. 218), come risulta dal bollettario dei buoni di pagamento (Doc. 10.2.d.vi.).	
	In merito, si indicano i buoni di pagamento nn. 1-46, 50, 52-56, 58-63, 65, 68-75, 77-81, 83, 86-87, 89-97, 99, 101-106, 108-129, 135-139, 141-143, 146, 148, 151-154, 157-158, 162, 167-181, 184-190, 193, 195-197, 199-201, 203-205, 207-210, 212-228, 230-231, 234-238, 240-242, 244-245, 248, 251-252, 255, 258-260, 262-266, 269, 272-275, 278-279, 285, 290, 306, 315-316, 326-327, 330-332, 336-337, 342, 345-351, 359-360, 367, 370, 373-377, 383-385, 388-395, 404, 406, 409-414, 425-427, 433-436, 441-446, 448-450, 452-455, 461-464, 467-469, 471, 477-478, 481-482, 487-488, 500, 502, 509, 514, 516-517, 521, 574-575, 601, 608, 640, 647, 651, 670-671, 689, 700-701 e 704.	
	<i>1.4. Irregolarità della gestione economale derivante dal pagamento di spese sostenute in esercizi precedenti.</i>	
	Del pari irregolari - in ragione della richiamata violazione del principio di cassa nella gestione economale (v., ancora, Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, 5 luglio 2023, n. 218) - sono i pagamenti disposti dall'economo nel corso dell'esercizio 2019 in relazione a titoli di spesa risalenti ad anni precedenti (Doc. 18).	
	In merito, si indicano i buoni di pagamento nn. 6, 8, 10, 14, 21, 25, 28, 30, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 52, 53, 57, 70, 76, 82, 83, 84, 87, 93, 99, 100,	
	8	

	109, 126, 131, 132, 139, 140, 165, 239 e 281.	
	<i>1.5. Irregolarità della gestione economale dovuta al superamento del limite di spesa.</i>	
	Un ulteriore profilo di irregolarità della gestione economale discende dal superamento del limite di spesa di Euro 1.000,00 previsto dall’art. 179 del Regolamento (Doc. 20), in relazione agli acquisti di cui ai seguenti buoni di pagamento:	
	- n. 422 del 25 luglio 2019 (Euro 1.519,99), per il rinnovo annuale del canone per il sistema di gestione remota degli impianti <i>hardware</i> ;	
	- n. 569 del 31 ottobre 2019 (Euro 1.362,10), per l’acquisto di una libreria a disposizione dell’ufficio di gabinetto.	
	<i>1.6. Irregolarità della gestione economale dovuta all’insussistenza del requisito dell’urgenza della spesa.</i>	
	In relazione al buono n. 569 del 31 ottobre 2019 (Euro 1.362,10) - relativo all’acquisto di una libreria per l’Ufficio di Gabinetto - ricorre l’ulteriore profilo di irregolarità della gestione economale derivante dall’insussistenza del requisito dell’urgenza contemplato dall’art. 179, comma 2, del Regolamento (Doc. 20).	
	<i>1.7. Irregolarità delle spese effettuate dall’economo in ragione della disciplina regolamentare della cassa economale.</i>	
	Il magistrato istruttore ha evidenziato plurimi profili di irregolarità delle spese effettuate dall’economo (Doc. 18) per violazione del regime dettato dal Regolamento (Doc. 20), tra i quali assumono particolare rilevanza quelli afferenti:	
	- alla presenza di richieste di fornitura firmate dallo stesso economo, generiche	
	9	

	e non numerate (in violazione dell'art. 181 del Regolamento);	
	- alla presenza di richieste di fornitura non accompagnate dall'autorizzazione del titolare della spesa, del responsabile o del dirigente del servizio (in violazione dell'art. 174 del Regolamento);	
	- alla presenza di molteplici scontrini non parlanti (implicante la non riconducibilità della spesa ai fini istituzionali dell'Ente, in violazione degli artt. 174 e 175 del Regolamento);	
	- al pagamento di F24 relativi a contributi unificati non accompagnati da documentazione identificativa del giudizio (in violazione dell'art. 181 del Regolamento);	
	- al rimborso di spese del servizio di avvocatura in favore di soggetti non identificati (in violazione dell'art. 181 del Regolamento);	
	- alla liquidazione dell'indennità di trasferta soppressa dall'art. 1, commi dal 213 al 216 della L. n. 266 del 23 dicembre 2005;	
	- al pagamento di <i>telepass</i> senza identificazione dell'auto istituzionale e dello scopo istituzionale del viaggio con pedaggio a pagamento (in violazione dell'art. 174 del Regolamento);	
	- al pagamento delle tasse di iscrizione ad ordini professionali per i dipendenti comunali, non previste dal Regolamento (fatta eccezione per il pagamento della tassa di iscrizione all'albo degli avvocati per i dipendenti dell'avvocatura comunale che – secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. Lav., con la sentenza del 4 novembre 2022, n. 32589 – è a carico dell'Ente in ragione dell'obbligo di esclusività gravante sugli stessi).	
	Il magistrato relatore ha, inoltre, contestato l'esecuzione di spese ad opera di componenti dell'organo politico, con conseguente vizio di incompetenza (in	
	10	

	violazione dell'art. 4 D.Lgs. 165/2001).	
	Tra le irregolarità segnalate con riguardo alla “ <i>manca</i> za di un buono	
	<i>d'ordine</i> ” sono incluse le ipotesi in cui la spesa non è oggetto di richiesta	
	(preventiva) o autorizzazione (successiva) a firma del responsabile del	
	servizio interessato nonché quelle in cui la richiesta di fornitura è sottoscritta	
	dal solo economo. Ha ritenuto, infatti, il magistrato relatore che in tali	
	fattispecie non sussistano elementi utili alla riconduzione dell'acquisto al fine	
	istituzionale dell'Ente.	
	Ha precisato il magistrato relatore che le spese di cui ai buoni di pagamento	
	nn. 215 e 256 sono ammissibili al discarico, in quanto il relativo buono	
	d'ordine è sufficientemente preciso e richiama l'ammontare degli scontrini	
	allegati e che le spese oggetto dei buoni di pagamento nn. 306, 315, 344, 520,	
	567, 585, 593, 640, 651 e 696 sono ammissibili al discarico, in quanto sussiste	
	l'autorizzazione del responsabile del servizio e sono allegati i corrispondenti	
	giustificativi.	
	Si è segnalato, inoltre, che i buoni di pagamento nn. 207, 382 e 581 sono	
	emessi per l'importo di Euro 0,00 e non sono sottoscritti dall'economo.	
	Ha concluso il magistrato relatore che l'importo da addebitare all'economo	
	comunale in ragione dei rilievi che precedono ammonta a complessivi Euro	
	127.136,17 (pari alla somma di Euro 2.231,42 ed Euro 124.904,75).	
	Dopo la proposta di deferimento al Collegio lo stesso magistrato relatore	
	chiedeva:	
	1) in via principale, di disporre la ricompilazione del conto relativo alla	
	gestione economale del Comune di Foggia relativa all'anticipazione delle	
	piccole spese nell'anno 2019;	
	11	

	2) in via subordinata, di dichiarare l'irregolarità del conto giudiziale n. 16075,	
	con condanna dell'Agente contabile dott. Michele MANCA alla restituzione	
	al Comune di Foggia della somma di Euro 127.136,17 - ovvero del differente	
	importo accertato nel giudizio - incrementata degli interessi e della	
	rivalutazione come per legge fino al pagamento;	
	3) di dare comunicazione della relazione al Procuratore Regionale della Corte	
	dei conti, per quanto di competenza.	
	Il 18 gennaio 2024 sono pervenute le Conclusioni del Pubblico Ministero che	
	ha confermato l'esistenza delle irregolarità sia formali che sostanziali	
	evidenziate dal magistrato relatore.	
	Anche la Procura regionale ha chiesto: in via principale, di disporre la	
	ricompilazione del conto relativo alla gestione economale del Comune di	
	Foggia relativa all'anticipazione delle piccole spese nell'anno 2019;	
	in via subordinata, di dichiarare l'irregolarità del conto giudiziale n. 16075,	
	con condanna dell'Agente contabile dott. Michele MANCA alla restituzione	
	al Comune di Foggia della somma di Euro 127.136,17 - ovvero del differente	
	importo accertato nel giudizio - incrementata degli interessi e della	
	rivalutazione come per legge fino al pagamento, per le ragioni illustrate con	
	referimento ai profili rilevati nella relazione n. 426/2023 del Magistrato	
	relatore.	
	E' pervenuta presso la Sezione Giurisdizionale in data 18 gennaio 2024 una	
	memoria difensiva del dott. Michele MANCA attraverso gli avv.ti Luca	
	Alberto Clarizio e Anna Del Giudice.	
	La difesa fa una premessa generale in cui rappresenta che l'economo avrebbe	
	agito nei limiti di quanto consentitogli dal regolamento e sotto la vigilanza del	
	12	

	responsabile del servizio finanziario e comunque per spese caratterizzate	
	dall'urgenza.	
	Per quanto riguarda in particolare <i>l'Irregolarità per l'omessa acquisizione</i>	
	<i>delle determine trimestrali di discarico</i> , la difesa osserva che come risulta	
	dalla DD n. 600/2020 (di parificazione conti della gestione degli agenti	
	contabili per l'esercizio 2019, doc. 8.c, allegato alla relazione n. 426/2023),	
	l'economo ha, nei termini di legge, fornito all'Ufficio il rendiconto della	
	gestione 2019. L'omissione (<i>rectius</i> ritardo) nella verifica del rendiconto	
	rappresenterebbe comunque una irregolarità formale, dal momento che la	
	verifica è stata comunque adempiuta (ancorché in ritardo) e rispetto ad essa	
	non è stato sollevato alcun rilievo critico da parte del Responsabile del	
	Servizio a cui compete il controllo della gestione dell'economo.	
	Nella determinazione n. 195/2021, il dirigente ha rappresentato le circostanze	
	che hanno determinato la ritardata definizione delle rendicontazioni (cioè a	
	dire, l'introduzione del SIOPE, nonché l'emergenza epidemiologica da	
	COVID 19 che ha impegnato l'ufficio economato nella gestione di altre	
	attività).	
	Rispetto al <i>mancato pareggio del conto economale alla fine dell'esercizio</i>	
	<i>2019</i> , la difesa ha osservato che il revisore della Corte dei conti avrebbe	
	considerato esclusivamente il saldo iniziale del 2019 e la somma delle	
	anticipazioni (di € 140.000,00) e i pagamenti (pari a € 163.825,74), mentre	
	non ha tenuto conto delle ulteriori movimentazioni riguardanti le riscossioni,	
	versamenti, rimborsi e restituzioni delle anticipazioni economali (rimandando	
	sul punto alla relazione del dirigente comunale prot. 133463, doc. 16.1).	
	Ha poi riportato le osservazioni del dirigente del Comune: "... <i>a seguito delle</i>	
	13	

giustificazioni rese dall'economo comunale, il Servizio finanziario ha proceduto con immediatezza al controllo dei conti giudiziari, in modalità di comparazione, con l'utilizzo di un foglio di calcolo. La comparazione ha riguardato il periodo temporale 2019-2021 e ha evidenziato che nonostante non fossero rispettate le tempistiche su rendicontazioni ed i reintegri previsti dal Regolamento di contabilità, tutte le anticipazioni aperte a partire dal 2019 sono state chiuse in esercizi successivi. Dalla comparazione è emerso che il conto dell'economo riferito all'anno 2019, seppure le movimentazioni in chiusura siano sostanzialmente corrette, presentava dei riporti disallineati in ragione di rendicontazioni chiuse in periodo successivi alla chiusura dell'anno. Pertanto, il conto giudiziale dell'Economo, riferito all'annualità 2019, evidenzia modifiche apportate dallo stesso economo relativamente al riporto dell'anno precedente oltre che ai reintegri e ai rimborsi e restituzioni delle anticipazioni degli anni precedenti chiuse in ritardo".

Rispetto **all'irregolarità della gestione economale dovuta alla formazione di residui**, la difesa osserva che non si comprende l'assunto del revisore dal momento che l'importo di € 13.500,00 rappresenta la consistenza del fondo al 31.12.2019.

Viceversa, come è noto, costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio dall'ente. Presupposto per la conservazione in bilancio a titolo di residui attivi del credito è che esso sia munito del requisito di certezza, liquidità ed esigibilità. Richiama poi la Sezione Regionale di Controllo per il Molise (delibera 73/2021) in materia di discrezionalità tecnica della P.A. e l'art. 180 del Regolamento di contabilità dell'ente, dove si prevede che «il fondo si chiude per l'intero importo al 31

	<i>dicembre dell'anno cui si riferisce, mantenendo tra i residui attivi</i>	
	<i>l'equivalente importo iscritto nel corrispondente capitolo di entrata del titolo</i>	
	<i>9 "servizi per conto di terzi e partite di giro "correlata alla specifica voce del</i>	
	<i>Piano dei Conti Finanziario E 9.01.99.03.001 denominata "rimborso di fondi</i>	
	<i>economali e carte aziendali" del bilancio di previsione dell'anno di</i>	
	<i>competenza".</i>	
	<i>Sulla irregolarità della gestione economale dovuta all'utilizzo di somme</i>	
	<i>impegnate in esercizi precedenti, nonché irregolarità della gestione</i>	
	<i>economale derivante dal pagamento di spese sostenute in esercizi</i>	
	<i>precedenti, la difesa richiama l'art. 181 del Regolamento comunale dove</i>	
	<i>prevede che le "autorizzazioni di spesa, nei limiti delle dotazioni finanziarie</i>	
	<i>assegnate a ciascun responsabile di servizio in corrispondenza dei capitoli</i>	
	<i>individuati nel P.E.G., costituiscono prenotazione di impiego agli effetti delle</i>	
	<i>acquisizioni di beni e servizi di competenza dell'economo. L'ordinazione delle</i>	
	<i>spese economali è effettuata a mezzo di "buoni d'ordine", in relazione alle</i>	
	<i>specifiche richieste dei responsabili dei servizi. Sono numerati</i>	
	<i>progressivamente con l'indicazione delle qualità e quantità dei beni, servizi e</i>	
	<i>prestazioni, dei relativi prezzi e delle modalità di pagamento. Devono</i>	
	<i>contenere il riferimento al presente regolamento ed all'importo impegnato sul</i>	
	<i>pertinente intervento e capitolo di spesa del bilancio di competenza".</i>	
	<i>La difesa ammette che la gestione economale è una gestione di cassa; tuttavia,</i>	
	<i>richiama la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise, n.</i>	
	<i>39/2021 per affermare che nella fattispecie, come nel caso della sentenza</i>	
	<i>richiamata, non si riscontra un significativo ritardo tra le date di arrivo delle</i>	
	<i>richieste di pagamento e il momento in cui è stato disposto il pagamento.</i>	

	Rispetto alla <i>irregolarità della gestione economale dovuta al superamento</i>	
	<i>del limite di spesa con riferimento a due acquisti, nonché irregolarità della</i>	
	<i>gestione economale dovuta all'insussistenza del requisito dell'urgenza della</i>	
	<i>spesa</i> , la difesa osserva quanto segue.	
	In ordine al buono di pagamento n. 422, (pari a € 1.519,99) per il rinnovo	
	annuale del canone per il sistema di gestione remota per gli impianti <i>hardware</i> ,	
	di cui si contesta la violazione del limite unitario di spesa pari a € 1.000,00, si	
	osserva che il suddetto limite può essere superato, in base all'art. 179 del	
	Regolamento, per i canoni di abbonamento audiovisivi. La spesa autorizzata	
	è pertanto conforme alla disposizione regolamentare.	
	Circa il buono n. 569, (pari a € 1.362,10) per l'acquisto di una libreria a	
	disposizione dell'Ufficio di Gabinetto, la difesa osserva che la spesa	
	autorizzata rientra nelle spese ammissibili di cui agli artt. n. 175 e 179, comma	
	1, lett. a), del Regolamento.	
	La circostanza che l'importo unitario della spesa effettuata con i fondi	
	economali (per l'acquisto della libreria per l'Ufficio del Gabinetto, come	
	risulta anche dall'ordine effettuato presso il fornitore, Abitare Arreda S.r.l.)	
	sia superiore al limite previsto (per un importo oggettivamente irrisorio) dal	
	citato art. 179, non renderebbe illecita la spesa. Difatti, tale acquisto è stato	
	effettuato a beneficio dell'ente e, comunque, non determina alcuna violazione	
	ovvero raggirio delle disposizioni di contabilità in tema di assunzione di	
	impegno di spesa, dal momento che, nella specie, non vi è stata alcuna	
	artificiosa parcellizzazione della spesa.	
	Sull' <i>irregolarità delle spese effettuate dall'economo in ragione della</i>	
	<i>disciplina regolamentare della cassa economale</i> , la difesa osserva che la	

	norma regolamentare non prescrive che le richieste dei Responsabili dei	
	Servizi debbano essere formulate per iscritto, né che esse siano motivate.	
	Inoltre, il Regolamento dispone che al buono d'ordine sia allegata la fattura	
	ovvero la nota di spesa (la quale è evidentemente priva di qualsivoglia valore	
	fiscale) e, altresì, che l'economo apponga il visto sulla fattura o nota di spesa,	
	il quale assume "valore di attestazione di regolarità delle forniture/prestazioni	
	effettuate". In altri termini - secondo la difesa - il Regolamento contabile	
	rimette all'economo la possibilità di attestare, mediante l'apposizione del	
	visto, la regolarità della spesa effettuata e la quietanza di essa. Di conseguenza,	
	la quietanza apposta dallo stesso economo non può essere reputata una	
	irregolarità, allo stesso modo, la mancata quietanza del fornitore non inficia il	
	pagamento economale, dal momento che il visto dell'economo è idoneo a	
	dimostrare l'avvenuto pagamento e soprattutto la regolarità della prestazione	
	retribuita.	
	Aggiunge la difesa che il pagamento delle spese economali (sotto forma di	
	rimborso oppure di pagamento diretto nei confronti del fornitore) è stato	
	effettuato da parte dell'economo sulla base di ordinativi scritti o verbali	
	ovvero mediante la presentazione, da parte del responsabile o del dipendente	
	degli scontrini dimostrativi delle spese sostenute e dal buono di pagamento,	
	predisposto dall'economo, nonché dagli ordinativi di cassa, laddove esistenti,	
	ma sarebbe sempre possibile risalire all'ufficio a cui compete la spesa	
	economale.	
	Si evidenzia, inoltre, che il dott. Manca è stato nominato Responsabile unico	
	del procedimento dei servizi Patrimonio, Inventari, Anagrafe Immobili, Fitti	
	Attivi e Passivi dell'ente, nonché responsabile della gestione della "Masseria	

	Giardino”, della gestione delle attività concernenti il Borgo Incoronata,	
	nonché delle attività afferenti al Centro Operativo Comunale (COC) di	
	Protezione Civile. Ragione per cui le spese afferenti ai suddetti servizi sono	
	state correttamente autorizzate dal dott. Manca, in qualità di responsabile.	
	Aggiunge la difesa, dopo avere richiamato giurisprudenza della Corte dei	
	conti, che per la condanna dell’agente contabile occorrerebbe provare anche	
	l’elemento soggettivo che nella fattispecie sarebbe escluso, anche sotto il	
	profilo della colpa grave, per via della formulazione della procedura prevista	
	dal Regolamento, induce a escludere la colpa dell’economo che, attenendosi	
	alle disposizioni regolamentari, ha proceduto a effettuare le spese economali	
	anche sulla base di richieste verbali da parte degli uffici.	
	Osserva ancora che lo scontrino fiscale è stato reputato dalla giurisprudenza	
	un documento idoneo a legittimare l’avvenuto esborso economale (Corte dei	
	Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise, n. 39/2021,	
	aggiungendo che il Regolamento comunale (art. 181) si limita a richiedere che	
	il buono d’ordine sia allegato alla fattura ovvero alla nota di spesa (priva di	
	qualsivoglia valore fiscale), demandando, peraltro, all’economo l’apposizione	
	del visto sulla fattura o nota di spesa, “avente valore di attestazione di	
	regolarità delle forniture/prestazioni effettuate”.	
	Riteneva perciò tutti i buoni di pagamento evidenziati dal magistrato relatore	
	discaricabili e concludeva chiedendo: (i) in via principale dichiarare la	
	regolarità del conto giudiziale reso dall’economo dott. Michele Manca e, per	
	l’effetto, dichiarare il discarico di esso; (ii) in via subordinata, qualora sia	
	dichiarata la irregolarità della gestione contabile, si chiede, per le ragioni in	
	premessa, che non sia posto alcun addebito nei confronti dell’agente, in	

	assenza di danno a carico del Comune e, comunque, di qualsivoglia colpa grave e dolo dell'economo.	
	All'udienza del 7 febbraio 2024 l'avvocato Del Giudice, per l'agente contabile, insisteva su quanto già osservato nella memoria scritta ed in particolare sulla copertura dei comportamenti dell'agente contabile data dal regolamento comunale di contabilità, oltrechè dai superiori gerarchici del funzionario, per cui sarebbe da escludere in ogni caso l'elemento soggettivo della colpa grave.	
	Il Pubblico Ministero confermava quanto già osservato nelle conclusioni scritte dalla Procura regionale.	
	Conclusioni	
	Il Collegio ritiene in primo luogo che, considerate le caratteristiche delle irregolarità del conto, la ricompilazione del conto relativo alla gestione economale del Comune di Foggia relativa all'anticipazione delle piccole spese nell'anno 2019 non sarebbe risolutiva e pertanto non accoglie questa richiesta avanzata <i>in primis</i> dal magistrato relatore.	
	Ritiene però il Collegio giudicante che le eccezioni addotte dalla difesa del dott. Manca non facciano venire meno per nessuno dei buoni indicati nella relazione del magistrato relatore le ragioni per dichiarare l'irregolarità del conto dallo stesso presentato per la gestione economale del Comune di Foggia relativa alle anticipazioni per le piccole spese nell'esercizio 2019, quanto all'addebito personale al dottor Manca il Collegio ritiene in alcuni casi di discostarsi da quanto richiesto dal magistrato relatore come verrà chiarito nel prosieguo.	
	Si passa ora alla disamina delle eccezioni sollevate dalla difesa dell'agente	
	19	

		contabile.	
		Rispetto alle <i>irregolarità per l'omessa acquisizione delle determine trimestrali di discarico</i> la difesa ha fornito alcune giustificazioni imputando i	
		ritardi al responsabile del servizio finanziario, oltrechè (dalle determine di	
		quest'ultimo) l'introduzione del SIOPE, nonché l'emergenza epidemiologica	
		da COVID 19, restano tuttavia le palesi violazioni delle disposizioni previste	
		dall'art. 182 del Regolamento con ritardi di ca. due anni.	
		Rispetto al <i>mancato pareggio del conto economale alla fine dell'esercizio</i>	
		<i>2019.</i>	
		Le giustificazioni prodotte dalla difesa, poi riportano quelle già prodotte dal	
		dirigente del servizio economico finanziario, ossia la necessità di una	
		comparazione per il periodo temporale 2019-2021 e hanno evidenziato che	
		nonostante non fossero rispettate le tempistiche sulle rendicontazioni ed i	
		reintegri previsti dal Regolamento di contabilità, tutte le anticipazioni aperte	
		a partire dal 2019 sono state chiuse in esercizi successivi.	
		Si confermano le irregolarità persistenti sotto questo profilo nella gestione	
		economale che non ha chiuso con il pareggio nel conto relativo all'esercizio	
		2019.	
		Anche per le <i>irregolarità della gestione economale dovuta alla formazione di</i>	
		<i>residui</i> restano valide le considerazioni del magistrato relatore.	
		Il richiamo dell'art. 180 del regolamento non fa superare tale irregolarità	
		trattandosi di norma gerarchicamente subordinata alla legge, ossia all'art. 153,	
		comma 7, D.Lgs. 267/2000, oltrechè contrastante con la pacifica e consolidata	
		giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Veneto,	
		sent. n. 21/2017; Sez. Giur. Liguria, sent. n. 120/2015) (v. Corte dei conti, Sez.	
		20	

	Giur. Veneto, 17 luglio 2019, n. 118).	
	Anche rispetto alle <i>Irregolarità della gestione economale dovuta all'utilizzo</i>	
	<i>di somme impegnate in esercizi precedenti, nonché irregolarità della gestione</i>	
	<i>economale derivante dal pagamento di spese sostenute in esercizi precedenti,</i>	
	la difesa non fa che un richiamo ad una sentenza della Corte dei conti Sez.	
	Giur. Molise n. 39/2021, che giustificherebbe alcune anomalie ma solo in casi	
	eccezionali.	
	Né, contrariamente a quanto osservato dalla difesa, l'urgenza dei pagamenti	
	effettuati appare dimostrata se le richieste accettate dall'economo sono state	
	verbali.	
	Per quanto riguarda <i>l'Irregolarità della gestione economale dovuta al</i>	
	<i>superamento del limite di spesa con riferimento a due acquisti, nonché</i>	
	<i>irregolarità della gestione economale dovuta all'insussistenza del requisito</i>	
	<i>dell'urgenza della spesa.</i>	
	Si tratta dei buoni di pagamento n. 422 del 25 luglio 2019 (Euro 1.519,99),	
	per il rinnovo annuale del canone per il sistema di gestione remota degli	
	impianti <i>hardware</i> e n. 569 del 31 ottobre 2019 (Euro 1.362,10), per l'acquisto	
	di una libreria a disposizione dell'Ufficio di Gabinetto.	
	Il primo non appare tra le irregolarità evidenziate dal magistrato relatore. Nel	
	secondo caso non appare la richiesta del responsabile di servizio o un atto	
	giustificativo, per cui si conferma l'irregolarità evidenziata dal magistrato	
	relatore, anche se si ritiene di non prevedere l'addebito a carico dell'agente	
	dovendo ricondursi comunque la spesa all'interesse dell'Ente.	
	Non appaiono persuasive le giustificazioni della difesa in merito alla	
	<i>Irregolarità delle spese effettuate dall'economo in ragione della disciplina</i>	
	21	

	<i>regolamentare della cassa economale.</i>	
	Le censure del magistrato relatore, ossia la mancanza di un buono d'ordine	
	sottoscritto dal Responsabile del servizio interessato, la mancata indicazione	
	del soggetto a cui è rimborsata la somma economale, la mancanza della	
	quietanza da parte del fornitore, l'allegazione di scontrini ritenuti "non	
	parlanti" appaiono tutte rilevanti. Le stesse non vengono meno con la	
	considerazione che il regolamento "non prevederebbe" che le richieste dei	
	Responsabili dei Servizi debbano essere formulate per iscritto, né che esse	
	siano motivate.	
	Nei casi in cui il responsabile del servizio sarebbe lo stesso economo, la sua	
	difesa avrebbe invero dovuto produrre almeno la documentazione che	
	provasse l'effettività di tali incarichi, ma questa non risulta prodotta in	
	giudizio.	
	Lo stesso art. 181 del regolamento al comma 6, contrariamente alle	
	interpretazioni a contrario della difesa, prevede in ogni caso che " <i>Nessun</i>	
	<i>pagamento può essere disposto in assenza della regolare documentazione</i>	
	<i>giustificativa della spesa</i> ".	
	Tale disposizione oltre alla giurisprudenza della Corte dei conti (si richiama	
	in particolare Corte dei conti, sezione giur. Toscana, Sentenza n. 246 del	
	10.7.2013) non consente di ritenere regolare la spesa con la sola apposizione	
	del visto sulla fattura o nota di spesa.	
	Per quanto concerne la responsabilità del dirigente del servizio finanziario o	
	altri funzionari dell'Ente, non è questa la sede in cui può essere esaminata	
	dovendosi soltanto valutare la regolarità o meno del conto reso dall'agente	
	contabile che è l'economo.	
	22	

	Poco rileva inoltre in questa sede se la gestione dell'economo è stata approvata	
	o considerata regolare dal superiore gerarchico del funzionario, tale	
	circostanza - se esistente - non attenua le responsabilità dell'agente contabile.	
	Si ritiene sussistere anche l'elemento soggettivo della colpa grave così come	
	delineata dalla giurisprudenza consolidata della Corte dei conti (cfr. Corte dei	
	conti, Sez. Giur. Calabria, sent. n. 115/2023), considerato che i gravi vizi ed	
	anomalie nella gestione (sopra richiamati) sono numerosi e ripetuti,	
	costituendo prova di grave negligenza ed assenza di professionalità da parte	
	dell'agente contabile.	
	Per tali ragioni, sussistendone i presupposti la Corte reputa di dichiarare	
	l'irregolarità del conto in esame per tutti i buoni d'ordine evidenziati nella	
	relazione n. 426/2023 dal magistrato relatore.	
	Per quanto riguarda i casi di addebito all'agente contabile, ritiene questo	
	Collegio, salvo l'importo dell'ammanco di € 2.231,42 - di cui al paragrafo 1.2	
	- su cui le spiegazioni prodotte non hanno dato ulteriori giustificazioni, di	
	distinguere le situazioni dei singoli buoni d'ordine evidenziati dalla relazione	
	n. 426/2023 in quattro categorie: 1) casi di evidente assenza di inerenza; 2)	
	casi di spesa illegittima; 3) casi di totale carenza documentale e 4) casi di	
	irregolarità formale che non rende necessaria la condanna all'addebito	
	dell'agente.	
	Seguendo l'esposizione fatta dal magistrato relatore nella relazione n.	
	426/2023 il Collegio giudicante ritiene che per i seguenti buoni d'ordine sia	
	contestabile la regolarità ma non siano da addebitare all'agente contabile	
	ritenendosi - in via presuntiva - che dalla (seppur insufficiente)	
	documentazione prodotta e dall'oggetto della spesa, sia stata raggiunta una	
	23	

	prova minimale di inerenza della spesa medesima alle attività dell'ente	
	pubblico (sia pure con alcune perplessità rispetto all'ingente spesa sostenuta	
	complessivamente dall'economo per l'acquisto di "targhe").	
	Buono n. 13 per € 1.220,00;	
	Buono n. 20 per € 451,00;	
	Buoni nn. 33 e 34 per € 77,36 +€ 2.923,67;	
	Buono n. 43 per € 50,00;	
	Buoni nn. 57 e 58 per € 400,61;	
	Buono n. 69 per € 47,25 (parzialmente in quanto la somma complessiva è di	
	€ 89,75);	
	Buono 70 per € 451,03;	
	Buono 89 per € 68,68;	
	Buono 90 per € 13,23;	
	Buono 91 per € 1.001,03;	
	Buono 92 per € 46,00 (parzialmente in quanto la somma complessiva è di €	
	61,98);	
	Buoni 117 e 118 per € 85,82 + € 63,00;	
	Buono 120 per € 201,03;	
	Buono 125 per € 103,70;	
	Buono 126 per € 100,00 (parzialmente in quanto la somma complessiva è di	
	€ 178,00)	
	Buono 129 per € 306,00;	
	Buono 150 per 1.001,03;	
	Buono 156 per € 350,00;	
	Buono 160 per € 148,82;	
	24	

	Buono 161 per € 916,03;	
	Buono 169 per € 460,22;	
	Buono 171 per € 301,03;	
	Buono 220 per € 135,08;	
	Buono 249 per € 122,70;	
	Buono 279 per € 90,00 (l'intera somma del buono è però di € 105,08);	
	Buoni 286 e 287 per € 70,00 (l'intera somma dei due buoni è di € 108,24 +	
	51,76);	
	Buono 318 per € 110,00;	
	Buoni 347 e 348 per € 70,00 (l'intera somma prevista era € 107,00+ 53,00);	
	Buono 391 per € 160,00;	
	Buono 398 per € 201,50;	
	Buono 399 per € 397,21;	
	Buoni 411 e 412 per € 114,52 +102,27;	
	Buono 442 per € 60,00 (l'intera somma prevista dal buono è di € 180,00)	
	Buono 461 per € 32,92;	
	Buono 499 per € 581,21;	
	Buono 542 per € 513,21;	
	Buono 549 per € 189,50;	
	Buono 568 per € 97,70;	
	Buono 569 per € 1.362,10;	
	Buono 572 per € 202,71;	
	Buoni 624 e 625 per € 60,00 (l'importo complessivo dei buoni era di € 43,88	
	+ 226,12).	
	Totale € 15.459,17	
	25	

	e di liquidare il debito dell'Agente nella complessiva somma di € 111.677,00	
	(€ 127.136,17 – 15.459,17), condannandolo alla restituzione della predetta	
	somma mancante a favore del Comune di Foggia.	
	Sul predetto importo è dovuta la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data	
	di chiusura del relativo conto e sino alla data di pubblicazione della presente	
	sentenza. Sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi in misura legale	
	dalla data di pubblicazione della decisione fino al soddisfo.	
	Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo,	
	giusta art. 31, comma 5 c.g.c.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio di conto iscritto al n. 37474 del	
	registro di Segreteria:	
	- dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n. 16075 (gestione 2019) afferente	
	alla gestione economale del Comune di Foggia relativa alle anticipazioni per	
	le piccole spese del servizio, nei sensi di cui in motivazione;	
	- condanna l'Agente contabile Manca Michele al pagamento in favore del	
	Comune di Foggia delle somme non ammesse al discarico nella complessiva	
	somma di € 111.677,00 , oltre accessori come indicato in motivazione, nonché	
	al pagamento delle spese della sentenza, liquidate dalla Segreteria con nota a	
	marginel del presente provvedimento.	
	- dispone la comunicazione della presente sentenza alla Procura regionale	
	della Corte dei conti per la Regione Puglia;	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.	
	26	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]